

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 202/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE FASI ELIMINATORIE NAZIONALI UNDER 17 E UNDER 15 CALCIO A 5 2023/2024

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di abbreviazione dei termini per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relativamente alle Fasi Eliminatorie Nazionali Under 17 e Under 15 Calcio a 5 2023/24;
- visto l'art. 49 comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto gli artt. 66 lett. b) e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti su ricorso del soggetto interessato ai sensi degli art. 66, comma 1 lett. b) e 67, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare relative alle Fasi Eliminatorie Nazionali Under 17 e Under 15 Calcio a 5 2023/2024, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
 - il termine per il deposito della dichiarazione di preannuncio del ricorso unitamente al contributo è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è disputata la gara;
 - il termine per il deposito del ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmissione ad opera del ricorrente alla controparte è fissato alle ore 10:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
 - il termine per l'eventuale deposito di controdeduzioni ad opera della controparte è fissato alle ore 14:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
 - al termine della riunione che definisce il giudizio viene pubblicato il Comunicato Ufficiale con la decisione.
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale:

- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello, in una con le relative motivazioni, unitamente al contributo, entro le ore 09:00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
- le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 14:00 dello stesso giorno;
- la Corte Sportiva di Appello si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di Appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina